

N. 00298/2010 REG.ORD.SOSP



N ° 0 0 2 9 8 / 2 0 1 0 R E G . O R D . S O S P .

N ° 1 1 1 3 8 / 2 0 0 9 r e g . r i c .

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 11138 del 2009, proposto da:
XXXXX XXXXXXXX e XXXXXXX XXXXX, nella qualità di genitori del
minore XXXXX XXXXXXXXXXXX, rappresentati e difesi dagli avv. Isetta
Barsanti Mauceri, Francesco Americo, con domicilio eletto presso Francesco
Americo in Roma, viale Angelico N. 45;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico
Regionale della Toscana, Istituto Comprensivo Statale Oltrarno di Firenze,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL'ASSEGNAZIONE PER IL
CORRENTE ANNO SCOLASTICO N. 22 ORE DI SOSTEGNO -
RISARCIMENTO DANNI.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale della Toscana;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Comprensivo Statale Oltrarno di Firenze;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2010 il dott. Renzo Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, appare assistito da sufficienti profili di fondatezza nella parte in cui si lamenta che l'amministrazione nell'assegnare al minore di cui trattasi l'insegnante di sostegno per n. 14 ore, anziché 22, non abbia considerato la particolare gravità dell'handicap dello stesso.

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione, ai limitati fini del riesame degli atti impugnati.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Renzo Conti, Consigliere, Estensore

Francesco Brandileone, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/01/2010

IL SEGRETARIO